

DELIBERA n°_169_

**XXXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14 / 222702 / 2019)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 16/09/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTA l'istanza di XXXXXXXX del 27/12/2019 acquisita con protocollo n. 0554558 del 27/12/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, XXXXXXXX, nel corso di quanto esposto, nel formulario inoltrato, sostiene di aver cessato il precedente contratto, intestato al padre, per attivare uno nuovo. Ciò avveniva, perchè invogliato da una serie di benefits, offerti, in promozione gratuita, dallo stesso gestore. In realtà, i servizi attivati, hanno avuto, da subito, un costo, e pertanto, l'istante, richiede il rimborso di tutte le bollette pagate e di quelle che pagherà sino all' avvenuta disattivazione della linea telefonica. Inoltre viene richiesto un indennizzo di 500€ per tutto il disagio che gli è stato procurato.

2. La posizione dell'operatore

La Telecom Italia spa, nella qualità di gestore dell'utenza telefonica in discussione, nel respingere qualsiasi responsabilità, sugli avvenimenti narrati, evidenzia che l'utenza, risulta cessata il 15 febbraio 2019 e che esiste, attualmente, un insoluto di circa 350,00 a carico dello stesso utente. Nel ribadire che alcun reclamo è stato mai inoltrato, per la situazione lamentata, e di aver già provveduto a stornare i canoni successivi alla cessazione della linea, nella fattura di chiusura emessa ad aprile 2019, il gestore si oppone alle richieste avanzate.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, occorre evidenziare che questo Organismo, non ha la facoltà di valutare gli eventuali danni, derivanti dai rapporti contrattuali tra gestori ed utenti. Pertanto, per quanto attiene la richiesta di indennizzo, avanzata dall'istante, in relazione

ai disagi patiti, per quanto narrato, non è ritenuta ammissibile. A prescindere da ciò, la mancanza di riscontri per quanto narrato dall'istante, non motiva l'accoglimento delle sue istanze, neanche per la richiesta di rimborso delle fatture pagate. Aldilà di quanto evidenziato in piattaforma, l'istante, infatti, non ha fornito alcuna documentazione, che sostenga le sue richieste, nè ha fatto riferimento a reclami inoltrati al gestore. Di contro, dall'esame della fattura emessa dal gestore, allegata alla memoria difensiva della Telecom, si riscontra che la stessa, ricomprende i costi di disattivazione del servizio, (comunque dovuti) ed i servizi forniti. Dal conto economico, anch'esso allegato in memoria dal gestore, viene, altresì, evidenziato l'insoluto, in atto esistente, a carico del cliente, per i servizi ricevuti, per un totale di circa 350,00 euro. Non si riscontrano quindi, ulteriori elementi, che possano attribuire particolari responsabilità, avverso l'operato del gestore. In ragione di ciò, le istanze avanzate dal proponente, vanno rigettate.

DELIBERA

L'autorità non accoglie l'istanza formulata da XXXXXXXXX, nei confronti della società Telecom Italia spa, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 16/09/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Mafia Annunziata Astone

